

REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che applica preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che viene organizzata ogni anno a Berlino la fiera d'importazione « Partner del progresso », per consentire a prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate un più agevole accesso ai mercati mondiali;

considerando che, date le caratteristiche specifiche della fiera di Berlino e data la situazione unica di Berlino, occorre adottare alcune disposizioni nel settore delle preferenze generalizzate;

considerando che, conformemente all'offerta presentata nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha aperto, dal 1971, e da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3896/89⁽¹⁾ e (CEE) n. 3897/89⁽²⁾ preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati e per articoli tessili originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che, in passato, alcuni prodotti sottoposti a contingentamento, a massimali o ad altre misure tariffarie e oggetto di contratti di vendita conclusi durante la fiera di Berlino, non hanno potuto beneficiare delle preferenze poiché erano stati esauriti i contingenti tariffari o gli importi fissi a dazio nullo oppure erano stati ripristinati per i prodotti sottoposti a massimali i dazi doganali prima dell'apertura della fiera; che occorre quindi accordare possibilità supplementari ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per permettere loro di beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto in occasione della fiera; che è comunque opportuno circoscrivere questa possibilità al 6 % del volume delle misure tariffarie previste, per

ciascun prodotto o gruppo di prodotti, dai suddetti regolamenti annuali ed aprire queste possibilità supplementari;

considerando che, fatte salve le speciali disposizioni del presente regolamento, occorre applicare alle preferenze supplementari in questione le disposizioni dei regolamenti annuali relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda in particolare i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari;

considerando che è tuttavia opportuno escludere dal beneficio del presente regolamento alcuni prodotti originari di determinati paesi beneficiari;

considerando che le dichiarazioni d'immissione in libera pratica presentate per l'importazione dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso in occasione della fiera di Berlino, autenticato dalle competenti autorità tedesche;

considerando che le autorità tedesche devono adoperarsi affinché le attestazioni dei contratti conclusi alla fiera non superino i volumi supplementari concessi;

considerando che le modalità di gestione adottate esigono una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3896/89 e (CEE) n. 3897/89 hanno sospeso le preferenze generalizzate per i prodotti originari della Repubblica di Corea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 4, dal 29 agosto 1990 al 31 dicembre 1991 sono aperte preferenze tariffarie comunitarie supplementari all'importazione dei prodotti figuranti:

— nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3896/89, oppure

— negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3897/89,

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.